



N.8134 Repertorio

N.3438 di Racc.

—VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE—

—REPUBBLICA ITALIANA—

Il trenta ottobre duemilaventi (30.10.2020).

In Brescia (BS), nel mio studio in Via Fratelli Ugoni n.32.

Io sottoscritto Avv. GIOVANNI POSIO Notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, procedo alla redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

"CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI CASA DI RIPOSO MAGGI ONLUS FONDAZIONE", con sede a Castrezzato (BS), Via Marconi n. 20, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale 82003210174, Partita I.V.A.00724820980, R.E.A. 455482, fondazione costituita in Italia, rappresentata dal signor **CASALETTI EZIO**, nato a Brescia (BS) il 6 febbraio 1980, domiciliato per la carica a Castrezzato (BS), Via Marconi n. 20, cittadino italiano, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della sopradetta fondazione, il quale assunta la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione nella sua prefata veste di Presidente, mi ha designato segretario redattore del verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, in data odierna, come consentito dall'art. 73 comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 ed emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, prorogato fino al 31 gennaio 2021) il quale ha espressamente previsto la possibilità che le riunioni degli organi delle fondazioni possano svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Io notaio do atto che in questo giorno, alle ore 14.30 (quattordici e trenta minuti) si è riunito, a seguito di avviso, il Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione nuovo Statuto della Fondazione conforme alla nuova normativa sugli enti del terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

Il presidente della riunione signor CASALETTI EZIO collegato in audio-video conferenza ai sensi e nel rispetto dell'art. 73 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, constatata:

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono altresì collegati in audio-video conferenza ai sensi e nel rispetto dell'art. 73 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 i consiglieri signori Pasolini Rosa, Vicepresidente, Lanzini Cinzia, e Cannone Giuseppe, mentre è assente il consigliere Cassago Renata;

- che la riunione è stata regolarmente convocata a sensi dell'articolo 7 del vigente statuto;

- che si è provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto. Cio' constatato il Presidente dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno il Consiglio di Ammi-

REGISTRATO A

BRESCIA

Il 27 novembre 2020

al n. 51514 serie 1T

esente

nistrazione della sopradetta fondazione "CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI CASA DI RIPOSO MAGGI ONLUS FONDAZIONE". Dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e pertanto apre la discussione.

Il Presidente propone di adottare un nuovo Statuto nel testo che, preventivamente predisposto, viene esposto e letto dal medesimo ai presenti in ogni sua parte, che prevede la modificazione dei meccanismi di nomina del Consiglio di Amministrazione ed in particolare dei soggetti legittimati a designarne i membri, in modo che due dei cinque componenti siano proposti dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, nonché l'introduzione di ulteriori requisiti soggettivi dei membri del Consiglio di Amministrazione, nuovo statuto che tiene anche conto delle necessarie modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa cogente stabilita dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), precisando che la nuova forma giuridica stabilita da detta normativa che si propone di dare alla fondazione è quella di "ETS". Propone dunque al Consiglio di Amministrazione di approvare detto nuovo testo di Statuto.

Con riferimento al requisito patrimoniale della fondazione, il Presidente propone di fare riferimento alle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2020, il quale evidenzia un patrimonio netto della Fondazione al termine dell'esercizio scorso pari ad Euro 1.471.724,16 (unmilionequattrocentosettantunomilasettecentoventiquattro virgola sedici).

Al 30 giugno 2020 le disponibilità liquide ammontano ad Euro 609.649,32 (seicentonovemilaseicentoquarantanove virgola trentadue) delle quali Euro 43.221,80 (quarantatremiladuecentoventuno virgola ottanta) su conto corrente bancario n. 346, Euro 566.316,77 (cinquecentosessantaseimilatrecentosedici virgola settantasette) su conto corrente bancario n. 819, entrambi aperti presso la BTL, agenzia di Castrezzato (BS), ed Euro 110,75 (centodieci virgola settantacinque) per denaro in cassa, precisando che alla data odierna tale patrimonio deve considerarsi tuttora esistente poiché non sono intervenuti fatti di rilievo tali da pregiudicarne la consistenza e anzi considerato che da una situazione patrimoniale infrannuale al 30 giugno 2020 redatta dalla Direzione della fondazione per la verifica interna di gestione il patrimonio netto della fondazione si è ulteriormente incrementato alla data del 30 giugno 2020, e che dunque deve considerarsi rispettata la soglia minima del patrimonio necessaria ai sensi di legge per le fondazioni, sia in base alla normativa attualmente vigente ex D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che in base al nuovo D.Lgs. 117/2017.

Nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti per appello nominale il seguente testo di deliberazione:

il Consiglio di Amministrazione del "CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI CASA DI RIPOSO MAGGI ONLUS FONDAZIONE" delibera

1) Che il "CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI CASA DI RIPOSO MAGGI ONLUS FONDAZIONE" a decorrere dal termine indicato dall'art. 104, Il co., del D. Lgs. 117/2017, assuma la veste giuridica stabilita nel nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) di Ente del Terzo Settore, in sigla ETS, con la nuova denominazione "**CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI CASA DI RIPOSO MAGGI ETS FONDAZIONE**" e che detto acronimo ETS sia usato sempre a decorrere da detto termine negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) Di approvare un nuovo Statuto, sostituendo integralmente quello esistente con il nuovo testo composto da 21 (ventuno) articoli, che all'articolo 6 prevede un nuovo meccanismo di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, in modo che due dei cinque componenti siano proposti all'amministrazione comunale di Castrezzato per la loro nomina dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, nonché l'introduzione di ulteriori requisiti soggettivi dei membri del Consiglio di Amministrazione, e che per il resto tiene conto delle necessarie modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa cogente stabilita dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), testo che è stato letto dal Presidente al Consiglio.

3) Di dare atto che la presente deliberazione di adozione di un nuovo testo di statuto avrà efficacia a far data dall'approvazione da parte dell'autorità regionale competente e dal termine indicato dall'art. 104, Il co., del D. Lgs. 117/2017 per quanto concerne le modificazioni inerenti gli aspetti indicati da quest'ultima norma.

4) Di delegare espressamente me Notaio alla presentazione dell'istanza per l'adozione del nuovo testo di statuto al Presidente della Regione Lombardia, con elezione di domicilio a tale fine nel mio studio in Brescia, Via Fratelli Ugoni n. 32, e presso il mio indirizzo PEC giovanni.posio@postacertificata.notariato.it.

5) Di conferire ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla presente deliberazione, con autorizzazione a presentare istanza al Presidente della Regione Lombardia unitamente al notaio rogante per i provvedimenti conseguenti, con facoltà di apportare le modifiche, rettifiche, integrazioni, che dovessero essere richieste per il buon esito dell'istanza."

Eseguita la votazione, il Presidente dà quindi atto che tale testo viene approvato all'unanimità.

Il nuovo testo dello Statuto della fondazione, come sopra approvato, previa sottoscrizione da parte di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,10 (quindici e dieci minuti).

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della fondazione, con precisazione che ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro.

Il presente
e' stato da me Notaio letto con l'allegato e da me solo sottoscritto
alle ore 15,20 (quindici e venti minuti).

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a
mano da me Notaio, occupa un foglio per tre pagine e fin qui della
quarta.

Giovanni Posio Notaio Sigillo

STATUTO
CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI
CASA DI RIPOSO MAGGI ETS FONDAZIONE

PREMESSE

La Fondazione "Centro di servizi per Anziani Casa di Riposo Maggi ONLUS" e' costituita, in attuazione alla Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1, ed a seguito di depubblicizzazione, dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata Opera Pia "Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo Maggi" il cui Statuto e' stato approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8562 del 2.2.1996 e che trae le proprie origini dalla gia' "Opera Pia Ospitale Maggi".

L'IPAB denominata originariamente "OSPITALE MAGGI" e comunemente denominata CASA DI RIPOSO MAGGI trae origine intorno all'anno 1774 per effetto del lascito della famiglia "MAGGI" che destinava la casa di proprieta' in Castrezzato affinche' fosse adibita al ricovero degli infermi.

L'Ente e' stato Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della Legge 17.7.1890 n. 6972 ed il riconoscimento della sua natura pubblica decorre dall'entrata in vigore della Legge 6972/1890.

La fondazione adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod..

ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

Ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile e' costituita la Fondazione denominata:

"CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI
CASA DI RIPOSO MAGGI ETS FONDAZIONE"

La Fondazione assumerà detta denominazione a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017. Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a detto termine la denominazione sarà "CASA DI RIPOSO MAGGI ONLUS FONDAZIONE".

Solamente fino al termine stabilito nell'art. 104, comma II, del D.Lgs. 117/2017 essa continuerà ad aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "Onlus" in luogo di "ETS".

La sede e' fissata in Via Marconi n. 20 in Castrezzato, Provincia di Brescia. Con delibere del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione si prefigge come scopo di realizzare interventi socio-assistenziali e, nell'ambito di questi, di servizi socio-sanitari in favore delle persone anziane non autosufficienti, senza alcun fine speculativo o di lucro e senza alcuna distinzione di censo.

Il Centro di Servizi e' articolato in una struttura protetta per anziani

non autosufficienti, in una struttura di accoglienza e soggiorno per anziani autosufficienti e in un centro diurno integrato. Inoltre e' prevista l'istituzione di un "centro servizi" da organizzarsi sulla base delle intese di cui al paragrafo successivo.

Dette finalita' saranno perseguite secondo i limiti ed i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione d'intesa, nei limiti e negli ambiti previsti dalla legge con le Istituzioni del Settore e con l'Amministrazione Comunale di Castrezzato e cio' in conformita' ai piani ed ai programmi contenuti nei piani zionali socio-assistenziali.

Nell'ambito dell'attivita' complessiva alle persone assistite saranno forniti, oltre alle normali prestazioni alberghiere, servizi specifici di carattere assistenziale, di tipo culturale, di animazione, occupazionali ed a carattere sanitario quali l'assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica.

Inoltre, d'intesa e con il contributo dell'Amministrazione Comunale e del competente Ente in materia di assistenza sociosanitaria sovracomunale, data la rilevanza sociale che l'istituzione assume, la Fondazione, sulla scorta d'idonei rapporti convenzionali, puo' provvedere ad iniziative di assistenza in favore di persone anziane che permangono presso il proprio domicilio. Tali iniziative saranno finalizzate al mantenimento degli anziani nel contesto familiare di appartenenza mediante interventi di sostegno per l'eliminazione di processi di emarginazione.

Nel Centro di Servizi sono assicurate le prestazioni agli anziani provenienti in via prioritaria dal Comune di Castrezzato, al fine di assicurare la permanenza, seppure istituzionalizzata, nel contesto sociale di appartenenza. In via subordinata, ed in relazione alla disponibilita' ed al grado di necessita', utenti residenti in Comuni appartenenti al territorio della stessa Azienda Sanitaria Locale, in relazione alle indicazioni della Unita' di Valutazione Geriatria, se costituita, e quindi di tutte le altre realta' comunali.

In particolare, svolge le attivita' considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo 5 Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117.

Nell'ambito della struttura vengono assicurate la libertà di espressione e di culto.

La Fondazione è, in relazione a quanto stabilito in precedenza, tenuta a garantire l'assistenza religiosa attraverso idonee convenzioni.

La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi giuridici funzionali e direttamente connessi al perseguimento dei propri scopi.

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, così come determinato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (nella precedente forma giuridica di I.P.A.B.) con deliberazione n. 4 del 25 ottobre 2003, è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti:

- dall'inventario dei beni mobili redatto in data 7 ottobre 2003, conservato negli atti della Fondazione;

- dall'inventario dei beni immobili redatto in data 23 ottobre 2003, trascritto in apposita perizia asseverata di giuramento conservata negli atti della Fondazione;

- da successive variazioni dei beni già facenti parte del patrimonio ed integrazioni del medesimo in conseguenza ad atti dispositivi a fa-

vore dell'Ente.

Il patrimonio netto alla data di approvazione del presente statuto il 30 ottobre 2020 e' quello dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed e' pari ad Euro 1.471.724,16 (unmilionequattrocentosettantunomilasettecentoventiquattro virgola sedici), come risulta dall'ultimo bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 26 giugno 2020.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nelle Fondazioni per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio potra' essere integrato, infatti, con:

- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonche' da persone fisiche o giuridiche, sempre che i suddetti beni ed elargizioni siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Fondatori;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- contributi a destinazione vincolata.

Le donazioni e lasciti effettuati a favore dell'Ente ed espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sul loro impiego, in conformita' con le finalita' statutarie della Fondazione.

I lasciti e le eredita' testamentarie sono accettati con il beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione esegue le delibere di accettazione e provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti.

La dismissione di beni immobili e di beni di valore storico ed artistico ed il reinvestimento eventuale dei proventi nell'acquisto di beni piu' funzionali al raggiungimento delle finalita' statutarie avviene tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che riporti il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI E RENDITE

La Fondazione persegue i propri scopi mediante:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all' art. 3;
- contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutarî che ad essa perverranno dallo Stato, da Enti pubblici e da privati;
- eventuali avanzi delle gestioni annuali, che sono impiegati per l'incremento delle attivita' istituzionali o direttamente connesse;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate destinate all'erogazione di servizi e prestazioni;
- ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attivita' della Fondazione, cosî come gli utili derivanti da eventuali attivita' commerciali.

Le norme per il ricovero ed il pagamento della retta sono destinate al Regolamento Interno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a fissare le rette relative a ciascuno dei servizi offerti.

Alla copertura della retta per gli assistiti non abbienti e che non si trovano nelle condizioni economiche per far fronte alle stesse, provvederanno i familiari e quindi gli enti Locali o le altre istituzioni per questo deputate secondo le leggi ed i regolamenti in atto.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione

- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- il PRESIDENTE;
- L'ORGANO DI CONTROLLO;
- L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, QUANDO PRESCRITTO AL SUPERAMENTO DEI LIMITI STABILITI DAL CODICE DEL TERZO SETTORE O SE PREVISTO FACOLTATIVAMENTE CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ART. 6- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione e' retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente, nominati dal Comune di Castrezzato (BS).

Due dei cinque componenti saranno proposti dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale. Su richiesta del Sindaco, le associazioni dovranno proporre i loro delegati, la cui nomina sara' in capo all'amministrazione comunale.

I Consiglieri dovranno essere indicati fra persone in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale e che non si trovino in condizioni d'incompatibilita' e ineleggibilita' previste dalle norme in vigore.

I candidati dovranno essere individuati tra i cittadini che abbiano manifestato particolare sensibilita' e impegno verso il sociale, la comunita' e nei confronti delle persone piu' deboli e fragili. Inoltre dovranno possedere caratteristiche morali e di comprovata onesta' e rettitudine.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Lombardia;

- il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri dei Comuni ove ha sede la Fondazione ovvero ove la Fondazione abbia una delle proprie sedi operative;

- il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Provincia di Brescia;

- i Funzionari della Regione Lombardia, del Comune ove la Fondazione ha sede ovvero dei Comuni ove la Fondazione ha le proprie sedi operative e della Provincia di Brescia che, per le funzioni svolte, possano esercitare attivita' di controllo sulla Fondazione;

- coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione;

- coloro che, pur non avendo liti pendenti con la Fondazione, siano stati in passato soccombenti e/o condannati in cause instaurate contro la Fondazione.

I membri durano in carica cinque esercizi decorrenti dalla data d'insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione piu' di una volta.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente fra i suoi membri nella prima riunione.

Le funzioni di Presidente e di Membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato, che comunque non possono mai rappresentare un compenso individuale che non sia proporzionato all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di decadenza, morte o dimissioni di uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione ne verra' data formale ed immediata comunicazione al Comune che sara' tenuto a provvedere alla surrogata.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, in caso d'inadempienze o gravi incompatibilita', dal Consiglio stesso con apposita delibera, con votazione per voto segreto e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I membri nominati in surrogata durano in carica quanto lo sarebbero rimasti normalmente i surrogati.

Il Consiglio puo' essere sciolto d'autorita' nei casi previsti dalla legge.

ART. 7- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze sono convocate dal Presidente con avviso scritto trasmesso mediante lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo atto ad informare tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione contenente la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

Il Presidente procede, altresì, alla convocazione entro cinque giorni, quando essa sia richiesta da almeno due Consiglieri.

In casi di urgenza l'invito alla riunione puo' essere fatto pervenire ai

componenti del Consiglio di Amministrazione ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l'intervento della meta' piu' uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Ai fini della determinazione della validita' delle sedute non viene computato chi si trova in contrasti d'interesse sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario. Il segretario e' nominato dal Presidente all'inizio di ogni seduta del Consiglio d'Amministrazione.

I verbali devono essere trascritti su apposito registro vidimato e sono firmati da tutti coloro che intervengono alla riunione.

Quando il Verbale e' redatto da Notaio non si fa luogo alla nomina del Segretario.

Quando alcuni membri si presentano in ritardo alla riunione o si allontanano o non possano intervenire alla discussione ed alla successiva determinazione, ne dovra' essere fatta menzione.

ART. 8- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione e al regolare funzionamento della Fondazione deliberando su tutte le questioni che interessano la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Annuale di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge.

Inoltre il Consiglio si riunira' ogni qualvolta sia necessario per deliberare in ordine alle seguenti materie:

- revisione e/o modifica dello statuto; le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- alienazione e/o acquisto di beni patrimoniali immobili o mobili registrati ed in genere sugli atti che riguardano la dotazione patrimoniale;

- approvazione di contratti o di convenzioni attive e passive;

- adozione ed approvazione dei regolamenti esecutivi;

- provvedimenti riguardanti la dotazione di personale e la scelta delle assunzioni;

- determinare la misura delle rette e le sue variazioni;

- acquisto o vendita di bene, accettazione di donazioni ed eredita' e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;

- promozione di liti attive ed alla resistenza in liti passive;

- conferimento di incarichi professionali;

- approvazione dei regolamenti, delle convenzioni e della carta dei servizi;

- mandato a favore del Presidente a stare in giudizio;

- revoca di un Consigliere di amministrazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove previsto dalla legge, cura la tenuta dei libri obbligatori per legge;
- nomina del Direttore generale;
- nomina del Direttore Amministrativo;
- provvede alla nomina o/e revoca ove consentita dalla legge dei membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- valutazione dell'operato del Presidente anche in materia di ordinaria amministrazione, riservandosi di adire a tutti quei provvedimenti previsti dalle norme, qualora riscontri comportamenti o decisioni lesive dell'interesse e dell'immagine dell'Ente;
- ogni altro adempimento previsto dalla legge.

ART. 9- IL PRESIDENTE

Il Presidente e' eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella prima seduta.

L'elezione e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed esercita le sue funzioni sino alla elezione e all'insediamento del nuovo Presidente. Lo stesso, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e' sostituito da un Vice Presidente.

Il Presidente deve rendere conto del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Se il Presidente dovesse cessare da tale carica per qualsiasi motivo, gli succedera' provvisoriamente il Vice Presidente fino alla nuova riunione del Consiglio di Amministrazione che eleggera' il nuovo Presidente. Il neo eletto restera' in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10- ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Svolge tutte le funzioni inerenti la gestione della Fondazione, nell'interesse della stessa, salvo quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione. Cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorita' e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attivita' della Fondazione.

Spetta al Presidente di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e di prendere a sua volta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo la ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro quindici giorni.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 11 – IL VICE PRESIDENTE

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta .
Sostituisce il Presidente, nei casi di sua assenza e d'impedimento, in tutte le funzioni previste dall'art. 10.

ART. 12- REGOLAMENTI ESECUTIVI

L'ordinamento, la gestione ed il funzionamento della Fondazione, la tipologia e le modalita' di erogazione dei servizi, nonche' le procedure per l'accesso ai medesimi, le competenze e le attivita' di amministrazione e di contabilita', saranno disciplinati da uno o piu' regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo della Fondazione e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Direttore Amministrativo deve essere nominato tra persone dotate di specifica competenza nell'ambito delle strutture ausiliarie e residenziali, e dotate di esperienza, previa valutazione del suo curriculum vitae e studiorum.

Al Direttore Amministrativo e' attribuita, in collaborazione con il Presidente, la direzione della Fondazione e lo sviluppo delle attivita'.

Puo' compiere le attivita' di ordinaria amministrazione, anche con poteri di firma in via disgiunta dal Presidente, su espresso incarico di quest'ultimo.

Al Direttore Amministrativo competono le funzioni allo stesso specificatamente attribuite da regolamenti interni della Fondazione, nonche' tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti (anche mediante regolamenti interni) agli altri organi della Fondazione.

Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e' regolato da un contratto di diritto privato avente durata di tre anni. Il contratto si rinnova automaticamente, salvo disdetta da entrambe le parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione in caso di gravi e reiterate inadempienze.

La carica di Direttore Amministrativo e' incompatibile con quella di Consigliere.

ART. 14- DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale, se il Consiglio di Amministrazione ne ritiene necessaria la nomina in base alle concrete esigenze operative della Fondazione, viene scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso tra persone dotate di specifica competenza nell'ambito delle strutture ausiliarie e residenziali, e dotate di esperienza.

Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i criteri e le modalita' della nomina e la misura del compenso da attribuire per la funzione.

Funzioni e compiti saranno definiti e specificati nel regolamento di organizzazione della Fondazione.

In linea indicativa, il Direttore generale, svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente per tutte le necessita' della Fondazione;
- puo' compiere, disgiuntamente con il Presidente, e con poteri di firma, le attivita' di ordinaria amministrazione;
- predispone, per il Consiglio di Amministrazione, gli schemi del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuali;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- dirige il personale e gli altri collaboratori e adotta i provvedimenti

sia di carattere economico che organizzativo, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e' regolato da un contratto di diritto privato avente durata di tre anni. Il contratto si rinnova automaticamente, salvo disdetta da entrambe le parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in caso di gravi e reiterate inadempienze.

La carica di Direttore Generale e' incompatibile con quella di Consigliere.

ART - 15 ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Puo' inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Societa' di Revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Se collegiale, l'Organo di Controllo e' composto di tre membri, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo:

- informa il Consiglio di Amministrazione sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate;

- informa immediatamente il Consiglio d'Amministrazione ed il Comune di Castrezzato di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarita' di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' della Fondazione.

Art. 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti puo' essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 5 (cinque) esercizi ed e' rieleggibile per una sola volta. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17- BILANCIO E CONTABILITA'

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione e' obbligata al Bilancio di esercizio, da redigersi secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017 e da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 18- CONSULTAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si avvale, qualora lo ritenga necessario ai propri fini, della consultazione delle rappresentanze sociali e del volontariato, inteso come Associazioni legalmente riconosciute o semplici aggregazioni di cittadini, valutandone volta per volta l'utilita' della presenza. Tale consultazione riguardera' la programmazione e l'organizzazione dei servizi, con particolare riferimento a tutti quelli che riguardano le prestazioni rese e che interessano gli anziani che permangono al proprio domicilio.

ART. 19- ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione e' costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della fondazione e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione e' tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Art. 20 - CLAUSOLA GENERALE SUL PERIODO TRANSITORIO FINO ALLA PIENA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore e' subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine e' assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto a decorrere del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del

Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come verra' istituito ai sensi di legge, la Fondazione sara' obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonche' ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonche' attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilita' di applicare l'art.22 del Codice del Terzo Settore) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorita' statale o regionale in conformita' al dettato dell'art. 2, I co., D.P.R. 361/2000.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuita', fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice stesso.

Art. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonche' alle relative disposizioni di attuazione.

Giovanni Posio Notaio Sigillo